

REGOLAMENTO (UE) 2017/335 DELLA COMMISSIONE**del 27 febbraio 2017****che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 contiene un elenco dell'Unione degli additivi autorizzati negli alimenti e le condizioni del loro uso.
- (2) Tale elenco può essere aggiornato conformemente alla procedura uniforme di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, su iniziativa della Commissione o a seguito di una domanda.
- (3) Il 27 maggio 2015 è stata presentata una domanda di autorizzazione per l'uso dei glicosidi steviolici (E960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico. La domanda è stata successivamente resa accessibile agli Stati membri, in conformità all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1331/2008.
- (4) I glicosidi steviolici sono componenti non calorici di sapore dolce e possono essere usati per sostituire gli zuccheri calorici in alcuni prodotti di confetteria di cui riducono pertanto il valore calorico, offrendo ai consumatori prodotti a ridotto apporto energetico conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1333/2008. L'uso combinato di glicosidi steviolici e zucchero conferisce un sapore dolce a tali prodotti e ne migliora il profilo organolettico rispetto ai prodotti che utilizzano solo i glicosidi steviolici a scopo edulcorante, in quanto lo zucchero maschera il retrogusto dei glicosidi steviolici.
- (5) In conformità all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1331/2008, per aggiornare l'elenco dell'Unione degli additivi alimentari di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 la Commissione deve chiedere il parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
- (6) Nel 2010 l'Autorità ha adottato un parere scientifico ⁽³⁾ sulla sicurezza dei glicosidi steviolici per gli usi proposti come additivo alimentare (E 960) e ha stabilito una dose giornaliera ammissibile (DGA) di 4 mg/kg di peso corporeo al giorno, espressa in equivalenti steviolici.
- (7) Nel 2015 l'Autorità ha rivisto la valutazione dell'esposizione ai glicosidi steviolici e ha concluso che le stime dell'esposizione sono inferiori alla DGA per tutte le fasce di età, salvo in un solo paese per i bambini di età compresa tra i 12 e i 35 mesi (*toddlers*), al limite superiore delle stime più elevate (95° percentile) ⁽⁴⁾. Dai calcoli relativi all'esposizione effettuati nel 2015 dal *Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu* è emerso che l'ampliamento degli usi proposto, ipotizzando una quota di mercato del 25 % per i prodotti contenenti glicosidi steviolici e una fedeltà alla marca del 100 %, non inciderebbe sul 95° percentile di esposizione nei bambini dei Paesi Bassi di età compresa tra i due e i sei anni.
- (8) Nel suo parere del 2015 l'Autorità ha indicato che nel sistema di classificazione degli alimenti FoodEx non era possibile riflettere tutte le restrizioni/eccezioni che si applicano all'uso dei glicosidi steviolici (E 960) negli

⁽¹⁾ GUL 354 del 31.12.2008, pag. 16.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari (GUL 354 del 31.12.2008, pag. 1).⁽³⁾ *The EFSA Journal* 2010;8(4):1537.⁽⁴⁾ *The EFSA Journal* (2015);13(6):4146.

alimenti che rientrano nella sottocategoria alimentare 05.2. Di conseguenza all'intera categoria alimentare è stato assegnato il livello massimo più alto di 2 000 mg/kg, che ha comportato una sovrastima dell'esposizione. La categoria 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito» non è inoltre stata identificata come una delle principali categorie alimentari che contribuisce all'esposizione ai glicosidi steviolici (E 960).

- (9) Tenendo conto del fatto che le stime dell'esposizione sono inferiori alla DGA per tutte le fasce di età, gli usi e i livelli di uso proposti dei glicosidi steviolici (E 960) non destano timori per la sicurezza.
- (10) È pertanto opportuno autorizzare l'uso dei glicosidi steviolici (E 960) come dolcificante in alcuni prodotti di confetteria a ridotto apporto energetico rientranti nella sottocategoria alimentare 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito»: prodotti di confetteria duri (caramelle dure e leccalecca), prodotti di confetteria morbidi (caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili), liquirizia, torrone e marzapane (a un livello massimo di 350 mg/kg); compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate (a un livello massimo di 670 mg/kg) e microconfetti per rinfrescare l'alito (a un livello massimo di 2 000 mg/kg).
- (11) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 dovrebbe quindi essere modificato di conseguenza.
- (12) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 febbraio 2017

Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO

L'allegato II, parte E, sottocategoria alimentare 05.2 «Altri prodotti di confetteria, compresi i microconfetti per rinfrescare l'alito» del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

a) la voce E 960 Glicosidi steviolici, relativa a «Solo prodotti della confetteria senza zuccheri aggiunti» è sostituita dalla seguente:

«E 960	Glicosidi steviolici	350	(60)	Solo prodotti di confetteria senza zuccheri aggiunti Solo prodotti di confetteria duri (caramelle dure e leccalecca) a ridotto apporto energetico Solo prodotti di confetteria morbidi (caramelle morbide, gommose alla frutta, marshmallow e simili) a ridotto apporto energetico Solo liquirizia a ridotto apporto energetico Solo torrone a ridotto apporto energetico Solo marzapane a ridotto apporto energetico»
--------	----------------------	-----	------	---

b) la voce E 960 Glicosidi steviolici relativa a «Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate senza zuccheri aggiunti», è sostituita dalla seguente:

«E 960	Glicosidi steviolici	670	(60)	Solo compresse rinfrescanti per la gola fortemente aromatizzate, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti»
--------	----------------------	-----	------	--

c) la voce E 960 Glicosidi steviolici, relativa a «Solo microconfetti per rinfrescare l'alito senza zuccheri aggiunti» è sostituita dalla seguente:

«E 960	Glicosidi steviolici	2 000	(60)	Solo microconfetti per rinfrescare l'alito, a ridotto apporto energetico o senza zuccheri aggiunti»
--------	----------------------	-------	------	---